

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 dicembre 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2007, n. 10.

Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2007, n. 0176/Pres.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano». Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2007, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2007, n. 0178/Pres.

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965. Approvazione modifiche Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 20.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 43.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Assestamento. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno 2007 e pluriennale 2007-2009) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali). Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 45.

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola Pag. 22

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2.

Disposizioni relative alla verifica di compatibilità rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2007, n. 3.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta) e successive modificazioni Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2007, n. 10.

Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 25 del 19 giugno 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina i compiti ed il funzionamento dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10.

2. L'IVAT, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa e contabile.

3. L'IVAT ha il compito di sviluppare e valorizzare l'artigianato valdostano di tradizione, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), attraverso:

- a) la ricerca storica e documentale;
- b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche utilizzate;
- c) il recupero del patrimonio storico;
- d) la tutela dei prodotti;
- e) le attività inerenti alla formazione dei produttori;
- f) la gestione di sedi museali o espositive;
- g) la commercializzazione dei prodotti di artigianato, con le modalità di cui all'art. 2;
- h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali;
- i) ogni altra azione volta alla valorizzazione del patrimonio artigianale valdostano di tradizione.

Art. 2.

Attività commerciale

1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 2/2003.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio di tutela registrato, le cui caratteristiche grafiche e le cui modalità d'uso sono approvate con deliberazione della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 5.

3. L'IVAT può inoltre commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2003, previo parere conforme della commissione tecnica di cui all'art. 8.

4. Al fine della loro commercializzazione, i prodotti di cui al comma 3 devono essere opportunamente differenziati dai prodotti di artigianato di tradizione.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'IVAT:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di revisione contabile;
- d) il direttore;
- e) la commissione tecnica.

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'IVAT e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.

3. Al presidente spetta una indennità mensile determinata dalla giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. L'IVAT è retto da un consiglio di amministrazione nominato con decreto del presidente della Regione.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'IVAT, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.

3. Il consiglio di amministrazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) approva lo statuto;
- b) esamina e approva i programmi annuali di attività;
- c) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) definisce la dotazione organica;
- e) autorizza l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- f) approva il regolamento sulla finanza e sulla contabilità.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina, ed è composto da:

a) due personalità di provata esperienza in materia di artigianato valdostano di tradizione, designati dalla giunta regionale con modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra i non iscritti nel registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2003;

b) un rappresentante designato dall'Associazione scultori e intagliatori valdostani (ASIV) tra i produttori non professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 2/2003;

c) due rappresentanti eletti dai produttori professionali iscritti nella sezione del registro dei produttori di artigianato di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 2/2003, non appartenenti alla stessa categoria produttiva prevalente.

5. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti dei produttori professionali di cui al comma 4, lettera c), sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

6. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

7. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'IVAT.

8. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del presidente, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

9. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario che provvede alla gestione dell'IVAT, fino alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

10. La costituzione del nuovo consiglio di amministrazione deve avvenire nei sei mesi successivi alla nomina del commissario.

Art. 6.

Organo di revisione contabile

1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile. Esso può essere costituito in forma collegiale o monocratica. Lo statuto ne determina la composizione, la durata e le modalità di nomina.

2. I revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e non possono assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro, di consulenza ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Ai revisori dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Direttore

1. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'IVAT.

2. Per il conferimento dell'incarico di direttore dell'IVAT, trova applicazione l'art. 62, comma 5, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale); l'incarico, di durata quadriennale, è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

3. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi dell'IVAT ed in particolare quelli correlati all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della legge regionale n. 45/1995.

Art. 8.

Commissione tecnica

1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'art. 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione.

2. La commissione è composta da:

- a) il presidente dell'IVAT, che la presiede;
- b) il direttore dell'IVAT, con funzioni di segretario;

c) tre esperti con competenze specifiche in materia di artigianato di tradizione, non iscritti nel registro di cui all'art. 8 della legge regionale n. 2/2003, designati dalla giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, alla commissione tecnica spetta:

- a) il controllo sul corretto uso del marchio;
- b) la verifica delle produzioni esposte in occasione di manifestazioni di artigianato di tradizione;
- c) la consulenza nelle materie di specifica competenza.

4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.

5. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 2, lettera c), spetta un gettone di presenza in misura pari a quello spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Statuto

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, le ulteriori modalità di funzionamento dell'IVAT sono stabilite dallo statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di artigianato di tradizione per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

Art. 10.

Stato giuridico ed economico del personale

1. L'IVAT rientra tra gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45/1995; al personale dell'IVAT si applicano la disciplina e il trattamento economico previsti per il restante personale del comparto unico regionale.

2. La dotazione organica dell'IVAT è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla giunta regionale. La dotazione organica dell'IVAT non può prevedere, in ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al direttore.

3. Il personale dell'IVAT è iscritto, dalla data di assunzione, agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

Art. 11.

Finanziamento

1. L'IVAT provvede al proprio finanziamento attraverso:

- a) il contributo regionale;
- b) i proventi della sua attività;
- c) le erogazioni di enti pubblici e di privati;
- d) le rendite patrimoniali.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 580.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l'artigianato).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10., mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 47540 (Contributo all'Istitut Valdôtain de l'artisanat typique (IVAT)) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La nomina dei nuovi organi, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, è disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e, comunque, sino alla data del loro insediamento.

3. Il consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, approva lo statuto, conformandosi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro sei mesi dal suo insediamento; nelle more dell'adozione, continua ad applicarsi lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sino alla registrazione del marchio di cui all'art. 2, comma 2, i prodotti commercializzati dall'IVAT continuano ad essere contrassegnati con il marchio in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

b) 23 febbraio 1993, n. 8 (Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 concernente «Istituzione dell'Institut valdôtain de l'Artisanat Typique»);

c) 23 gennaio 1998, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut Valdôtain de l'artisanat typique), già modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 8. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 1992, n. 30).

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 maggio 2007

CAVERI

07R0434

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2007, n. 0176/Pres.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale». Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 27 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004) e, in particolare, il capo V della stessa (Delega di funzioni);

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale), successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 2006, n. 04/Pres., con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 0421/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2006, n. 0425/Pres.;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato

in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0401/Pres. (Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013);

Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 prevede all'art. 4 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti *de minimis*, il quale non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 prevede all'art. 5 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001 il quale, in virtù della citata modifica intervenuta con regolamento (CE) 1857/2006, consente la concessione di contributi a settori di attività precedentemente esclusi;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, al fine di porre rimedio ad alcuni problemi evidenziati dalle Camere di commercio, emersi nella prima fase di applicazione del regolamento medesimo nonché al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto *de minimis* di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1152 del 18 maggio 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., concernente: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale» emanato con decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., anche al fine:

a) dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

b) dell'adeguamento al regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;

c) dell'adeguamento al «Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.

Art. 2.

Modifiche alla rubrica del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. La rubrica del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Regione 0272/205 è sostituita dalla seguente: «Regime d'aiuto e ambito di applicazione».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 1-bis al capo II del titolo I del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Dopo l'art. 1. del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Regime d'aiuto). — 1. I contributi per le iniziative di cui all'art. 4 del presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi per le iniziative di cui all'art. 5 del presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

3. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/2001».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Soggetti esclusi). — 1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001 sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

3. Le imprese artigiane ed i loro consorzi che operano nei settori sensibili elencati nell'allegato C sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) 70/2001.

4. Gli allegati A, B e C sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Sono esclusi dai benefici per la continuità dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo XIV, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'art. 4 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo medesimo le parole «Regolamento (CE) 69/2001» sono sostituite dalle parole: «regolamento (CE) 1998/2006»;

b) Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato alle imprese, ai distretti artigianali ed ai CATA non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

c) Il comma 4 è soppresso.

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 70/2001.»;

b) Al comma 5, le parole «elencati nell'allegato C» sono sostituite dalle parole: «individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.»;

c) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli incentivi in conto capitale di cui all'art. 106, comma 1, l'intensità dell'aiuto in ESL corrisponde alla percentuale dell'incentivo concesso».

Art. 7.

Integrazioni all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1988/2006».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 sono soppresse le seguenti parole: «progetto di ricerca».

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande per accedere agli incentivi a favore delle imprese artigiane sono corredate:

a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;

b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:

1) che l'impresa è in attività;

2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7;

5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 5 dell'art. 13;

7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è abrogato.

Art. 11.

Integrazioni all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 4, comma 3, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante».

Art. 12.

Modifiche all'art. 74 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Il comma 1 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'art. 56, comma 1, lettera c-bis), della legge regionale n. 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)».

Art. 13.

Modifiche ed integrazioni all'art. 75 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«1. È finanziabile l'iniziativa concernente l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 163/2006, come disciplinata dal regolamento di cui all'art. 5 del decreto medesimo. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 253 del decreto legislativo n. 163/2006, con riferimento alla vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000».

Art. 14.

Modifiche all'art. 85 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al comma 3 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole «o con contratto di apprendistato, di inserimento ovvero con contratto a termine ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)» sono soppresse.

Art. 15.

Modifiche all'art. 107 del decreto del Presidente della Regione n. 02 72/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 107 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole «attestante gli eventuali contributi a titolo di aiuti *de minimis*» percepiti dal consorzio o società consortile nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle parole «attestante, in termini sintetici, il rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per gli aiuti *de minimis*» ai sensi del comma 3 dell'art. 4, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima».

Art. 16.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 02 72/2005

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 17.

Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'Allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Art. 18.

Sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dall'allegato C del presente regolamento.

Art. 19.

Modifiche all'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 02 72/2005

1. Nel titolo dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 le parole «69/2001» sono sostituite dalle parole «1998/2006».

2. Nel primo paragrafo dell'allegato E al decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 le parole «Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione delle comunità europee di data 12 gennaio 2001, relativo agli aiuti "de minimis"» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)».

Art. 20.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 21.

Norme transitorie

1. Al comma 4 dell'art. 120 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005 le parole «nei limiti previsti dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 69/2001» sono sostituite dalle parole «nei limiti previsti dall'art. 5 paragrafo 3 e dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006».

2. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti «de minimis» concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

3. Agli incentivi per le iniziative previste alla lettera c) del comma 1 dell'art. 84 del decreto del Presidente della Regione n. 0272/2005, richiesti con domande presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 31 dicembre 2005, si applica la disposizione prevista al comma 1 dell'art. 7 del decreto medesimo, relativamente al divieto di cumulo.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A

(Riferito all'art. 3, comma 1)

REGIME DI AIUTO *de minimis* SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO B

(Riferito all'art. 3, comma 2)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001 SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;

b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;

b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;

c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;

d) ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.

3. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non sono inclusi nei costi ammissibili.

4. Per prodotti agricoli si intendono:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).

5. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

6. Ai sensi dell'art. 2, lettere *m*) e *n*) del regolamento (CE) 70/2001, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO C

(Riferito all'art. 3, comma 3)

SETTORI «SENSIBILI» ESCLUSI DAGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 70/2001 (Classificazione ISTAT ATECO 02)

1. Sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI le imprese attive che appartengono ai seguenti settori:

Industria delle fibre sintetiche:

24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

Industria della costruzione navale:

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica:

13 - Estrazione di minerali metalliferi;

27.10 - Siderurgia;

27.22 - Fabbricazione di tubi in acciaio.

Industria carboniera:

10 - Ed estrazione di carbon fossile, lignite e torba.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0449

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 giugno 2007, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*) della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che al comma 10, lettera *f*), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica siano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 luglio 2000, n. 337, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 maggio 2001 «Ripartizione dei contributi ai programmi regionali sulla Carbon Tax», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale n. 337/2000, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento pari a lire 4.828.874.000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto, spetta alle regioni definire le priorità dell'intervento e le modalità procedurali di attuazione, ivi comprese quelle relative alla spesa nell'ambito delle risorse assegnate;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000 «Acquisizione di un primo parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra», con la quale è stato approvato il programma per la formazione di un primo elenco di interventi realizzabili sul territorio regionale e sono stati autorizzati i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i programmi, le azioni e i progetti congruenti con gli indirizzi di cui all'allegato I dell'allora emanando decreto n. 337/2000;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 4133 dd. 28 dicembre 2000 e n. 2142 dd. 27 giugno 2001, con le quali sono stati individuati gli Uffici regionali competenti per materia e destinatari dei fondi statali trasferiti alla Regione al fine dell'adozione degli ulteriori atti necessari per la concessione ed erogazione dei contributi statali;

Considerato che in attuazione delle deliberazioni della giunta regionale n. 4133/2000 e n. 2142/2001, le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle iniziative predette, destinate all'allora Direzione regionale dell'industria, ammontano a euro 249.390,52;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*) della legge n. 448/1998) successivamente modificato con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 0114/Pres., con il quale è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo fino al 30 maggio 2003;

Considerato che alla data di scadenza del termine predetto non risultano pervenute domande per la concessione dei contributi di che trattasi;

Considerata l'esigenza di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, in attuazione delle deliberazioni della giunta regionale n. 4133/2000 e n. 2142/2001;

Ritenuto conseguentemente necessario adottare un nuovo «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*) della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria», riformulato anche alla luce dell'avvenuta riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale, che ha comportato, fra l'altro, l'accorpamento della Direzione regionale dell'industria all'interno della Direzione centrale attività produttive;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1155;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f*) della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dell'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998 e del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337 (Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448), disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la riduzione dell'anidride carbonica (CO₂) nel settore industriale.

Art. 2.

Struttura competente ai fini del procedimento

1. Gli adempimenti connessi all'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le imprese industriali ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che svolgono attività produttiva da almeno due anni, a decorrere dalla data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. I beneficiari sono le imprese di cui al comma 1, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa comunitaria richiamata all'art. 5, comma 1.

Art. 4.

Iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale riguardanti impianti di cogenerazione per un uso efficiente dei combustibili, che rispettano la condizione tecnica di ammissibilità definita dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6, titolo I.

2. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 51.000,00 euro.

3. Il contributo è pari al 40 per cento del costo aggiuntivo rispetto alla soluzione tradizionale non cogenerativa.

Art. 5.

Regime di aiuto

1. I contributi seguono le regole *de minimis* secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L n. 379.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari:

a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;

b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada.

3. I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo da luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata dall'art. 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 4.

2. Le domande vanno presentate, pena l'archiviazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 7, comma 1 sul *Bollettino ufficiale* della Regione, alla Direzione centrale attività produttive in via Trento n. 2, a Trieste.

3. Per la decorrenza e scadenza del termine di presentazione si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000.

4. Alle domande è allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'attività effettivamente svolta e al corrispondente codice ATECO 2002;

b) progetto di massima dell'intervento da realizzare;

c) progetto di massima per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa;

d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, iscritto all'albo dell'ordine o del collegio professionale competente per tipologia di intervento, controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la quantità di CO₂ evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato A, attestante altresì la congruità delle spese preventivate;

e) preventivo di spesa dettagliato riferito ai progetti di cui alle lettere b) e c);

f) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;

g) scheda riassuntiva contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto, firmata dal tecnico abilitato come alla lettera d);

h) descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione;

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 7.

Modalità per la concessione dei contributi

1. La concessione di contributi per impianti di cogenerazione nel settore industriale avviene con procedura valutativa a bando, di cui all'art. 36, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, fermo restando che le domande vengono sottoposte all'esame del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

2. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni, nell'ambito di una coordinata collaborazione tra le strutture regionali, svolge l'istruttoria sui progetti sottoposti a contributo, con riferimento all'ammissibilità dell'intervento e delle spese preventivate, sia del progetto da realizzare sia di quello per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa.

3. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni nello svolgimento della fase istruttoria richiede direttamente all'impresa eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione.

4. Un rappresentante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni relaziona al Comitato tecnico sugli esiti dell'istruttoria.

5. All'atto della concessione e ai fini della verifica del rispetto dei limiti *de minimis* l'impresa presenta una nuova dichiarazione sostitutiva attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e una contestuale dichiarazione d'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese da sostenere per progetti da realizzare, comprovate da documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda.

2. Per costo di investimento imputabile, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, si intende il costo complessivo preventivato, relativo alle opere attinenti alla quantità di C02 evitata per anno.

3. Le voci di spesa ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., sono:

- a) progettazione dell'iniziativa;
- b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa nonché le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
- c) opere edili strettamente connesse e dimensionate ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature;
- d) altre attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'investimento oggetto del contributo;
- e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
- f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere b), c), d) ed e);
- g) spese per l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato ed ai requisiti di legge;
- h) spese relative all'utilizzo di proprie maestranze e prelievi da magazzino;
- i) acquisto dell'area necessaria all'installazione di quanto previsto alle lettere b), c) e d), ove l'acquisto sia strettamente finalizzato alla predetta installazione.

4. Le spese tecniche di cui alle lettere a), f), g) del comma 3 sono ammissibili nella misura non superiore al 10 per cento del restante investimento.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese:

- a) parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria, spese per contabilità o revisione contabile;
- b) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
- c) spese per contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing;
- d) spese per scorte;
- e) acquisti di beni e/o materiali usati;
- f) spese accessorie quali l'IVA e le altre imposte e tasse;
- g) le spese relative all'acquisto di beni di costo inferiore a 500,00 euro;
- h) costi di ammortamento di immobili, impianti o attrezzature; interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) ammende, penali e spese per controversie legali.

Art. 10.

Termini del procedimento

1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle già presentate è approvata la graduatoria di ammissibilità delle domande a contributo ed è autorizzata la relativa spesa, previo parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche.

Art. 11.

Criteri di priorità

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a contributo di cui all'art. 4 è data priorità agli interventi che propongono il maggior rapporto tra C02 evitata per anno ed euro di contributo.

2. In caso di iniziative aventi pari rapporto tra C02 evitata per anno ed euro di contributo, opera il criterio relativo all'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro datano apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, o dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata. Nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Art. 12.

Metodo di calcolo della C02 evitata per anno

1. L'anidride carbonica (C02) evitata per anno è calcolata come specificato nell'allegato A.

Art. 13.

Eventuali risorse non utilizzate

1. L'eventuale eccedenza finanziaria, disponibile ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di altre domande ex art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, non coperte finanziariamente relative ad altri gruppi di intervento.

2. Il trasferimento di risorse fra i gruppi è disposto con deliberazione della giunta regionale su proposta della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni.

Art. 14.

Comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio

1. I beneficiari dei contributi inviano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, specifica comunicazione scritta di inizio e fine dei lavori firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

2. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 337/2000 e delle informative semestrali di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 2001 (Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla «Carbon Tax»), è fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo l'accesso agli impianti e ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

4. La Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale trasmette alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni copia delle domande pervenute, copia della graduatoria, nonché copia delle comunicazioni di cui al comma 1 e della documentazione di cui all'art. 15.

Art. 15.

Variazioni progettuali

1. I beneficiari danno tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Nel caso di variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo, si provvede, sentito il parere dell'organo che ha approvato il progetto, all'eventuale conferma dello stesso, senza riconoscimento, ai fini del contributo, delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, se contenute nel limite del 10 per cento, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo, sostenuto in misura superiore al 10 per cento rispetto alla spesa ammessa, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo previa acquisizione del parere dell'organo che si è espresso sul progetto.

Art. 16.

Modalità di presentazione del consuntivo

1. Entro novanta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, che deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui all'art. 14, l'impresa presenta alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, dalla quale risulti che le fatture, di cui si dà elencazione, riferite all'intervento, sono state interamente quietanzate e che sugli originali è stata apposta la dicitura di annullamento: «Fattura utilizzata per l'erogazione di contributo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lettera f)» (Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale) (atto) n. ... del;

b) una perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per tipologia d'intervento, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che attesti:

1) la corrispondenza del progetto realizzato con quello ammesso a contributo;

2) l'esito delle verifiche sulla CO2 evitata dall'intervento realizzato calcolata come disposto all'art. 12;

3) la congruità e corrispondenza delle spese sostenute con quelle preventivate.

2. La Direzione centrale attività produttive inoltra alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni la documentazione di cui al comma 1 per l'istruttoria tecnica.

3. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni valuta congiuntamente alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale la coerenza della documentazione presentata.

4. L'erogazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione prevista.

5. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia e mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni compie controlli a campione al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata.

Art. 17.

Variazione dei risultati

1. È ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato, che comporti una minore riduzione di CO2, purché contenuta nella misura del 10 per cento.

Art. 18.

Revoca del contributo

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del contributo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo III, capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza la Direzione centrale attività produttive può procedere ad ispezioni e controlli.

Art. 20.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

Art. 21.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale e presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

Art. 22.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 23.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002 n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998), modificato con il decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2003, n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998. Riapertura termini di presentazione delle domande ex art. 6 del regolamento).

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2007, n. **0178/Pres.**

Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 1329/1965. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 27 giugno 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

Visto altresì il comma 49 del medesimo art. 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 11 giugno 2004, n. 1509, con la quale è stato approvato il regolamento «Legge regionale n. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329»;

Visto il proprio decreto di data 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., attuativo della suddetta deliberazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 12 dicembre 2005, n. 3231, con la quale, ritenuto opportuno di provvedere alla sostituzione della scheda tecnica allegata al suddetto regolamento, sono state approvate le modifiche al regolamento stesso in conformità al testo allegato al medesimo provvedimento giuntale;

Visto il proprio decreto di data 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., attuativo di detta deliberazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale di data 21 luglio 2006, n. 1697, con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 0205/Pres./2004 concretizzanti nella sostituzione dell'articolo 2 e della scheda tecnica allegata;

Visto il proprio decreto di data 9 agosto 2006, n. 0244/Pres., attuativo di detta deliberazione;

Considerato che il decreto del Presidente della Regione 0205/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede aiuti *de minimis*, ai sensi del regolamento (CE) 69/2001, limitatamente al codice ATECO 24.70 «fibre sintetiche», e aiuti in esenzione, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001;

Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0205/Pres./2004 prevede, agli allegati A e B, l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001 il quale, in virtù della citata modifica intervenuta con regolamento (CE) 1857/2006, consente la concessione di contributi a settori di attività precedentemente esclusi;

Tenuto conto che il citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0205/Pres./2004 prevede, agli allegati A e B, limitatamente al codice ATECO 24.70 «fibre sintetiche», l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001, il quale non

è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto *de minimis* da esso disciplinati;

Vista la necessità di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista:

1) dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 358 del 16 dicembre 2006;

2) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006;

3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 368 del 23 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329» emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004 n. 0205/Pres., al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto *de minimis* di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Rilevato che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2007, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

Tenuto conto che l'adeguamento dei regimi esistenti deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno;

Ravvisata l'opportunità, per adeguare le modalità di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo locale, di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative sostituendo gli allegati A e B del regolamento attualmente in vigore;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1387;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004 n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

*Sostituzione dell'allegato A
al decreto del Presidente della Regione n. 0205/2004.*

1. L'allegato A al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

*Sostituzione dell'allegato B
al decreto del Presidente della Regione n. 0205/2004.*

1. L'allegato B al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0468

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 20.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73
del 21 agosto 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 1.

*Regolazione delle derivazioni in caso
di eccezionali situazioni di piena o di siccità*

1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d'acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate dall'autorità competente al rilascio della concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire un'ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorità di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attività produttiva conseguente, il concessionario non avrà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
«Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni*

1. Dopo la lettera b) all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, è inserita la seguente:

«b-bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all'art. 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione sui quali si esprime, in conformità alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata di cui all'art. 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni».

Art. 3.

*Regime indennitario per la realizzazione di interventi
per la riduzione delle piene*

1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dell'art. 70, commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui non si proceda all'espropriazione, dispongono la costituzione di servitù sulle aree interessate dall'espansione delle acque.

2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.

3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma, è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi d'acqua previsti.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.

Art. 4.

Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

1. Al comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, dopo le parole: «per uso potabile» sono inserite le seguenti: «, igienico sanitario».

2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2-ter non si applica altresì alle istanze:

a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e successive modificazioni;

b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso;

c) di concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica;

d) di concessione di derivazione d'acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente.

2-quinquies. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l'esame delle istanze di cui ai commi 2-ter e 2-quater».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera e) del comma 1, tale da esporre a rischio l'incolumità delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o più comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale può nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a ciò necessari».

4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«c-bis) le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 85, qualora l'intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 5.

Modifica dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, le parole: «contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali» sono sostituite dalle parole: «contributi alle scuole materne non statali».

2. Al comma 2 dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni, dopo le parole: «alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «e straordinaria».

Art. 6.

Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» e successive modificazioni.

1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti dall'art. 4 della legge gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» e successive modificazioni sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consultiva.

Art. 7.

Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le proposte di intervento devono prevedere una spesa non inferiore:

a) a 20.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sugli immobili;

b) a 10.000,00 euro per le richieste di contributo riguardanti interventi sui beni mobili».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1.».

3. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 «Interventi per la valorizzazione dei locali storici» e successive modificazioni, dopo le parole: «se diversi dagli stessi e» sono inserite le seguenti: «qualora i contributi di cui all'art. 4 siano stati concessi per interventi di valorizzazione aventi ad oggetto beni immobili».

Art. 8.

Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche

1. Il certificato previsto dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», attestante la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche, è rilasciato dall'ufficio del genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, sulla base del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e munito del visto comunale dell'avvenuto deposito.

Art. 9.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)» e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai fini di cui al comma 3, l'accessibilità al pubblico è regolata secondo modalità stabilite con atto pubblico stipulato tra la Regione e il proprietario del bene. L'atto è trascritto nei registri immobiliari con oneri a carico del beneficiario del contributo.

3-ter. Il proprietario dell'immobile può estinguere l'onere di cui ai commi 3 e 3-bis previo nullaosta regionale e relativa restituzione della somma percepita a termini del comma 1, maggiorata degli interessi legali».

Art. 10.

Modifica dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 «Norme per la tutela e la valorizzazione delle "città murate del Veneto"» e successive modificazioni.

1. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 «Norme per la tutela e la valorizzazione delle "città murate del Veneto"» e successive modificazioni, le parole «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti «settanta per cento».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 11.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni

1. L'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente*). — È istituita la Commissione tecnica regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:

- a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni di presidente;
- b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
- c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente;
- d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di lavori pubblici;
- e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di urbanistica;
- f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di agricoltura;
- g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia forestale;
- h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di geologia;
- i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di difesa del suolo;
- j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di affari legislativi;
- k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di programmazione;
- l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di difesa del suolo competente per territorio;
- m) dal direttore generale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto o da un suo delegato;
- n) dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un suo delegato;
- o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo delegato;
- p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.

Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della struttura competente in materia di ambiente.

I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò espressamente delegati dal dirigente della struttura.

Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti di altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da verificarsi all'inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate:

- a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore dell'agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo le rispettive competenze;
- b) il presidente dell'autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani competente per territorio o un suo delegato;
- c) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo delegato;
- d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti locali o loro delegati.

Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte della commissione, con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità d'Ambito territoriali ottimali competenti istituite ai sensi alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate: della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni, o loro delegati, in luogo dei Sindaci dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera p).

Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del completo ed esauritivo esame degli argomenti da trattare:

- a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro delegati;
- b) studiosi e tecnici;
- c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.

Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e, contestualmente, il suo sostituto.

La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento della Commissione».

2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I sei componenti esperti di nomina consiliare della Commissione tecnica regionale sezione ambiente attualmente insediata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della legislatura.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data d'entrata in vigore della presente legge.

4. Il provvedimento di cui all'undicesimo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 12.

Modifica all'art. 65-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni

1. L'art. 65-ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni è così sostituito:

«Art. 65-ter (Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu). — 1. I proprietari dei veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 o successivamente al 1° luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, che non osservino il divieto di cui al comma 1 dell'art. 58-bis, circolando nel territorio regionale con un veicolo le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'Allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1996, sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'art. 71 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni.

2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei veicoli a motore alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 è comprovata dall'attestazione di cui al comma 1 dell'art. 58-bis e dall'esposizione sul veicolo a motore del bollino blu.

3. Alla vigilanza ed all'accertamento dell'osservanza del divieto di cui al comma 1 dell'art. 58-bis, si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.

4. L'erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all'impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d'azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente» e successive modificazioni».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)» e successive modificazioni.

1. Nel testo della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)» e successive modificazioni le parole: «direzione centrale» e «struttura centrale» sono sostituite dalle seguenti parole: «direzione generale».

2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, è inserita la seguente:

«n-bis) svolgere le funzioni dell'ex Ufficio idrografico e mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico».

3. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. L'ARPAV è ente strumentale della regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile».

4. La lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della Direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV».

5. La lettera i) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'art. 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di cui agli articoli 14 e 14-bis».

6. La lettera a) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età».

7. L'art. 12 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Organizzazione). — 1. L'ARPAV si articola in:

a) Direzione generale;

b) dipartimenti provinciali e regionali».

8. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. La direzione generale si articola in più aree funzionali preposte all'espletamento di attività di natura amministrativa e tecnico-scientifica».

9. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è così sostituito:

«6. A ciascun'area o a più aree funzionali di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni;

c) adeguata qualificazione in materia ambientale».

10. I commi 2, 3, 4, 5 e 12 dell'art. 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.

11. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni le parole: «alle aree della direzione centrale» sono sostituite dalle seguenti: «alle aree funzionali della Direzione generale».

12. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non aver compiuto sessantacinquesimo anno di età».

13. I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.

14. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 14-bis. (Dipartimenti regionali). — 1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree funzionali della Direzione generale.

2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell'art. 3, incluse quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia e idrologia di cui alla lettera n-bis) comma 2 dell'art. 3.

3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le attività laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche su tutte le materie di competenza dell'Agenzia.

4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti dell'ARPAV in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private.

15. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni le parole «della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui rispettivamente, agli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali».

Art. 14.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni.

1. Il comma 2-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 5/1998, «Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2-ter. A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, tutte le Autorità d'ambito provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, è trasferita alla regione del Veneto da ciascuna Autorità d'ambito entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Autorità d'ambito interregionali contribuiscono pro quota per la porzione di territorio appartenente al Veneto. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione provvede al riparto del fondo, costituito dalle quote trasferite da ogni Autorità d'ambito, secondo criteri e modalità di erogazione stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite sono destinate alle comunità montane e, in subordine ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il provvedimento di ripartizione del fondo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere».

Art. 15.

Modifica dell'art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi che discendono dagli esiti dell'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale ai sensi della normativa vigente;

2. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«3-bis) l'adozione dei provvedimenti conclusivi relativi agli stabilimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 334/1999 e successive modificazioni, a seguito delle verifiche ispettive effettuate dall'ARPAV nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di cui al n. 2 della lettera c).

3. Dopo il comma 1 dell'art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il provvedimento di individuazione e perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, di cui al comma 1, lettera a), n. 1) ed il piano regionale d'intervento di cui al medesimo comma 1, lettera a), n. 2 sono approvati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

1-ter. La struttura della Giunta regionale, competente per materia, provvede all'approvazione dei provvedimenti conclusivi di cui al comma 1, lettera a), numeri 3 e 3-bis, nell'osservanza delle modalità e del procedimento tecnico disposti per la loro assunzione con provvedimento della Giunta regionale».

4. Il comma 4 dell'art. 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni è abrogato.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni, è abrogata.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni, è inserita la seguente:

«c-bis) rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti».

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione delle campagne di attività, e per l'individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente.

Art. 17.

Disposizioni applicative dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni.

1. Per i progetti di interventi che prevedano l'escavazione e l'esportazione dei materiali di cui al comma 1 dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni, ovvero per i medesimi progetti, ove già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo degli stessi materiali è consentito senza la necessità della verifica analitica di cui al comma 3 dell'art. 186, ed il previsto parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui ai commi 1 e 5 del medesimo art. 186 si assume positivamente acquisito ed integrato nel provvedimento di approvazione dell'autorità amministrativa competente, a condizione che il soggetto proponente alleggi al progetto dell'intervento — o, per i progetti già approvati, presenti prima dell'inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, alla medesima autorità — una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nel more dell'approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. La dichiarazione deve essere integrata da informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento. Il soggetto che esegue l'intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.

2. Coerentemente col dettato del comma 1 dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, gli interventi manutentivi di piccola entità che prevedano l'escavazione e l'esportazione dei materiali di cui al comma 1 dell'art. 186, per l'esecuzione dei quali l'approvazione di un progetto da parte dell'autorità amministrativa competente non sia espressamente prevista, non sono sottoposti al parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 186 e la verifica analitica di cui al comma 3 del medesimo art. 186 non è necessaria, a condizione che il soggetto titolare dell'intervento presenti all'Autorità amministrativa comunale, prima dell'inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell'approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. Il soggetto che esegue l'intervento è tenuto altresì a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, una cartografia predisposta dall'Arpav secondo i criteri e le indicazioni contenuti in apposita convenzione da sottoscrivere fra la stessa Arpav e la regione del Veneto. La cartografia rappresenta la designazione e la mappatura delle aree del territorio regionale che non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ed è predisposta all'esito di verifiche tecnico scientifiche da parte dell'Arpav sull'eventuale presenza di elementi contaminanti nelle aree mappabili. Sono attività o eventi di potenziale contaminazione, in particolare:

a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, o che in passato hanno contenuto, idrocarburi o sostanze etichettate come pericolose, ai sensi della direttiva 27 giugno 1967, n. 548/CEE, del Consiglio «concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni;

b) la localizzazione di impianti:

1) ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate, secondo i contenuti dell'Allegato A del decreto ministeriale 16 maggio 1989, «Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397»;

2) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

3) soggetti alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

4) soggetti alla disciplina di cui al capo IV del titolo I della parte quarta, norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del decreto legislativo n. 152/2006;

c) la presenza di impianti con apparecchiature contenenti poliorodifenili, di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, «Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei poliorodifenili e dei policlorotrifenili»;

d) la presenza di interventi di bonifica dei siti inquinati, di cui al titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

e) la presenza di fonti di contaminazione da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane;

f) l'inclusione dell'area nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e/o in zone interessate da fenomeni d'inquinamento ambientale diffuso.

4. Nelle more dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, continua a produrre efficacia, ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione delle aree come rappresentata dal vigente provvedimento regionale in materia di terre e rocce da scavo, che mantiene la sua efficacia per tutti gli aspetti non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

5. Per i progetti di interventi che prevedano l'escavazione e l'esportazione di materiali di cui al comma 1 dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, qualora detti progetti non siano sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, il previsto parere dell'Arpav di cui ai commi 1 e 5 del medesimo art. 186 deve essere reso, ai sensi del comma 9 dello stesso art. 186, nel termine perentorio di trenta giorni. A tal fine il soggetto proponente allega al progetto di intervento informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento ed il soggetto che esegue l'intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali. Nel caso di accertata inerzia dell'Arpav, il Presidente della Giunta regionale, su istanza dell'interessato, assegna all'Arpav inadempiente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita l'Arpav, nomina un commissario *ad acta*, che provvede ad esprimere in via sostitutiva il previsto parere.

6. L'escavazione e l'utilizzo di materiali di cui al comma 1 dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove consentito dal medesimo art. 186, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 18.

Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni.

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino, della disciplina di tutela ambientale, la regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni, nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

GALAN

07R0676

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 43.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Assestamento. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno 2007 e pluriennale 2007-2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24
del 3 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni delle previsioni di entrata
e di spesa del bilancio annuale 2007*

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'anno 2007 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2007 è modificata nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

Valori in euro

	In aumento	In diminuzione	Totale
<i>Residui:</i>			
Entrata.....	1.202.693.031,06	838.656.596,30	364.036.434,76
Spesa.....	1.156.860.483,74	513.440.073,14	643.420.410,60
Totale . . .	45.832.547,32	325.216.523,16	- 279.383.975,84
<i>Competenza:</i>			
Entrata.....	1.140.018.117,84	136.098.681,12	1.003.919.436,72
Spesa.....	1.437.052.578,80	433.133.142,08	1.003.919.436,72
Totale . . .	- 297.034.460,96	- 297.034.460,96	0,00
<i>Cassa:</i>			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2007.....	4.647.500,63	4.647.500,63	—
Entrata.....	2.143.532.498,85	838.568.596,77	1.304.963.902,08
Spesa.....	2.161.736.568,54	852.125.165,83	1.309.611.402,71
Totale . . .	- 13.556.569,06	-13.556.569,06	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2007

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 65/2006

1. L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Disavanzo dell'esercizio 2007*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2007 è approvato in euro 494.746.985,59 comprensivo della somma di euro 337.728.444,61 relativa al disavanzo del rendiconto 2006.

2. La giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2007 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di euro 494.746.985,59 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009, come integrato dall'art. 6 della legge regionale di assestamento 2007.

3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Per i mutui contratti entro il 31 luglio 2007, l'ammortamento decorre dal giorno 1° agosto 2007; per i mutui contratti successivamente, l'ammortamento decorre dal 1° gennaio 2008. I prestiti obbligazionari, il cui ammortamento decorre dalla data di emissione, possono essere emessi nel corso del secondo semestre 2007. L'ammortamento dei mutui e prestiti avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di preammortamento relativi all'esercizio 2007, determinati in euro 2.061.445,77, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale, alla UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - spese correnti"; gli oneri annui di ammortamento relativi agli esercizi 2008 e 2009, determinati, per gli esercizi 2008 e 2009, in euro 29.846.512,11 trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge, alla UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - spese correnti" e alla UPB 735 "Rimborso prestiti".

5. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni seguenti al 2009 trovano copertura con le successive leggi di bilancio».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 65/2006

1. L'art. 5 della legge regionale n. 65/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Intervento per il programma pluriennale degli investimenti). — 1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2007/2009 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo di euro 801.157.356,34 di cui euro 658.143.427,81 nel 2007, euro 141.823.928,53 nel 2008 ed euro 1.190.000,00 nel 2009, per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque. In relazione alla tipologia di spesa di investimento i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 possono essere estinti in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del cinquanta per cento dell'importo autorizzato.

3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di contrazione. Per i mutui contratti entro il 31 luglio 2007, l'ammortamento decorre dal giorno 1° agosto 2007; per i mutui contratti successivamente, l'ammortamento decorre dal 1° gennaio 2008. I prestiti obbligazionari, il cui ammortamento decorre dalla data di emissione, possono essere emessi nel corso del secondo semestre 2007. L'ammortamento dei mutui e prestiti avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di preammortamento relativi all'esercizio 2007, determinati in euro 2.742.264,28 trovano copertura finanziaria nell'apposito stanziamento del bilancio annuale dell'esercizio 2007 alla UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - spese correnti". Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2008 e 2009, determinati in euro 38.248.401,60 per il 2008 ed euro 45.777.269,20 per il 2009, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale approvato dalla presente legge, alla UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - spese correnti" e alla UPB 735 "Rimborso prestiti".

5. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2009 trovano copertura con le successive leggi di bilancio».

Art. 5.

Indebitamento autorizzato con legge regionale n. 18/2004 per acquisto sedi da destinare ad uffici regionali

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 18 (Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), è autorizzato nell'esercizio 2007 l'ulteriore indebitamento di euro 4.922.121,58, a fronte di spese iscritte nel bilancio di previsione 2006 e non sostenute durante tale esercizio.

2. L'ulteriore indebitamento di cui al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, è assunto o emesso ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo, con ammortamento decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di contrazione. Per i mutui contratti entro il 31 luglio 2007, l'ammortamento decorre dal giorno 1° agosto 2007; per i mutui contratti successivamente, l'ammortamento decorre dal 1° gennaio 2008. I prestiti obbligazionari, il cui ammortamento decorre dalla data di emissione, possono essere emessi nel corso del secondo semestre 2007. L'ammortamento dei mutui e prestiti avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

3. Gli oneri di preammortamento relativi all'esercizio 2007, determinati in euro 20.508,84 trovano copertura finanziaria nell'apposito stanziamento del bilancio annuale dell'esercizio 2007 alla UPB 732 «Oneri del ricorso al credito-spese correnti». Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2008 e 2009, determinati in euro 296.936,94 trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale alla UPB 732 «Oneri del ricorso al credito-spese correnti» e alla UPB 735 «Rimborso prestiti».

4. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2009 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Integrazione dell'allegato A.4 alla legge regionale n. 65/2006

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2007 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla legge regionale n. 65/2006 per l'esercizio 2007 è integrato degli allegati C1, C2 e C3 alla presente legge.

Art. 7.

Debiti perenti

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è adeguato lo stanziamento delle UPB relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, come di seguito specificato:

UPB 741 «Fondi - Spese correnti» + euro 257.432.748,48;

UPB 743 «Fondi - Spese d'investimento» + euro 15.193.339,29.

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 alla legge regionale n. 65/2006

1. L'allegato 2 alla legge regionale n. 65/2006, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2007.

(Omissis)

07R0635

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 44.

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 6 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2007

1. Il comma 4, dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), è sostituito dal seguente:

«4. Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definiti:

a) modalità e requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3;

b) modalità e requisiti per l'acquisizione delle candidature presentate dalle associazioni, dalle cooperative e dagli organismi di tutte le categorie di cui all'art. 2, comma 1».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2007.

(Omissis).

07R0636

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 45.

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 6 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

O G G E T T O

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge, ai fini della tutela e della valorizzazione della imprenditoria agricola, detta norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale, individuale e societario, di competitività ed integrità aziendale e di semplificazione amministrativa.

Capo II

RICONOSCIMENTO DELL'IMPRENDITORE E
IMPRENDITRICE AGRICOLO PROFESSIONALE

Art. 2.

Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale

1. È imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate;

b) dedica alle attività agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;

c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea.

Art. 3.

Riconoscimento della qualifica di IAP

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP:

a) per la realizzazione del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) il soggetto deve assolvere, in base al proprio titolo di studio, formativo o professionale, o all'esperienza professionale maturata, ad una delle condizioni tra quelle stabilite nel regolamento di cui all'art. 7;

b) per la realizzazione del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il soggetto fa riferimento: per le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, alle tabelle parametriche adottate dalla provincia, d'intesa con le comunità montane nei territori di relativa competenza e nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 7; per le altre attività agricole, ai criteri e parametri indicati nel regolamento di cui all'art. 7;

c) per la realizzazione del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il soggetto fa riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 7.

Art. 4.

Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP

1. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all'art. 2 può essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi.

2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi, a parità del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, sia attribuita priorità agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l'equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.

Art. 5.

Iscrizione degli IAP

1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 3, oppure l'impegno a realizzarli ai sensi dell'art. 4.

2. L'ARTEA iscrive il soggetto nell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.

3. L'ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla provincia o alla comunità montana competente l'iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, non regolarizzabile, l'ARTEA procede alla cancellazione, con effetto retroattivo, dell'iscrizione.

4. L'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la qualifica è attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.

Art. 6.

Vigilanza e controllo. Sanzioni

1. La provincia o la comunità montana competente, sulla base di criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 7, effettua periodicamente controlli, sia amministrativi che in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.

2. In caso di accertamento negativo della qualifica di IAP, è disposta la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate, nonché la sanzione dell'esclusione, totale o parziale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dall'assegnazione di risorse finanziarie, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento di cui all'art. 7.

3. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica di IAP, ovvero di quelle derivanti dall'applicazione del comma 2, è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa da esperire secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 7.

Art. 7.

Regolamento regionale

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta un regolamento con il quale, in attuazione del presente capo, definisce:

a) i criteri, i parametri, le condizioni e le modalità per l'apprezzamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), come specificati all'art. 3, comma 1;

b) i criteri uniformi per la compilazione delle tabelle parametriche funzionali all'apprezzamento del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

c) i criteri per il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) nel caso di IAP in condizione di maternità, ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare, paternità, malattia professionale o infortunio;

d) le modalità di gestione delle fattispecie di equiparazione dello IAP al coltivatore diretto;

e) le modalità ed i termini, anche temporali, relativi alle situazioni di equiparazione alle condizioni previste per le zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea;

f) i criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38);

g) i criteri per l'effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle province e comunità montane;

h) i criteri e le procedure per l'applicazione delle misure di cui all'art. 6, comma 2;

i) le modalità di esperimento della procedura conciliativa di cui all'art. 6, comma 3.

Capo III

COMPETITIVITÀ ED INTEGRITÀ AZIENDALE

Art. 8.

Redditività dell'azienda agricola

1. Ai fini della definizione delle politiche regionali di intervento, anche in attuazione delle politiche comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, si considera redditiva l'azienda agricola che risponde ai requisiti definiti in un apposito regolamento regionale, adottato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Conservazione dell'integrità aziendale

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l'impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.

2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell'azienda agricola è calcolata ai sensi dell'art. 8.

Art. 10.

Funzioni amministrative

1. La provincia o la comunità montana competente effettua l'accertamento della redditività dell'azienda agricola, comunicandone gli esiti all'ARTEA.

2. L'ARTEA registra gli elementi e i dati sulla redditività nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

3. La provincia rilascia la preventiva autorizzazione e la successiva certificazione ai fini della costituzione del compendio unico.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 11.

Dichiarazione unica aziendale

1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) è istituita al fine di:

a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unità tecnico-economiche aziendali;

b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;

c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.

2. Il titolare dell'azienda agricola trasmette all'ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell'azienda, in particolare:

a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica;

b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;

e) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;

d) le richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni.

3. L'attivazione dei procedimenti le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA e la cui gestione è oggetto di convenzione tra ARTEA e gli enti locali titolari del procedimento, avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell'interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.

4. Nel caso che nel corso dell'anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

5. L'ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.

Art. 12.

Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

1. Nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, i dati relativi alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere evidente in tempo reale l'ammontare dei finanziamenti ricevuti, suddivisi per tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:

a) della soglia *de minimis* di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca;

b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

2. Al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione coordina il sistema complessivo dei soggetti erogatori di aiuti in agricoltura, definendo apposite convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 34/2001

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell'elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale».

Art. 14.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 39/2000

1. La lettera b), del comma 1, dell'art. 18, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), è sostituita dalla seguente:

«b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole».

Art. 15.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 69/1995

1. Il comma 2, dell'art. 6, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è soppresso.

2. Il comma 3, dell'art. 6, della legge regionale n. 69/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all'art. 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)».

3. Il comma 4, dell'art. 6, della legge regionale n. 69/1995 è soppresso.

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2000

1. L'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Anagrafe regionale delle aziende agricole). — 1. Per gli stessi fini di cui al comma 1, dell'art. 1 è istituita, presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

2. Con regolamento adottato dalla giunta regionale è disciplinata l'organizzazione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l'anagrafe contiene:

a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell'azienda;

b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell'azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;

c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;

d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;

e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;

f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

3. L'anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell'azienda.

4. L'accesso all'anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:

a) alle pubbliche amministrazioni;

b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;

e) all'imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.

5. L'ARTEA stipula protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell'inserimento delle stesse nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute».

Art. 17.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/1989

1. La lettera h), del comma 1, dell'art. 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è soppressa.

Art. 18.

Abrogazioni

1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricolo/professionali), è abrogata.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Le dichiarazioni di possesso di requisiti, eventualmente rese dagli imprenditori agricoli non oltre sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della documentazione necessaria per l'accesso ai benefici in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, restano valide anche ai fini del conseguimento della qualifica di IAP, a condizione che rispondano pienamente ai requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 7.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche che alla data di entrata in vigore risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla legge regionale n. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.

3. L'ARTEA iscrive d'ufficio nell'anagrafe regionale delle aziende agricole i soggetti che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso di un'attestazione o certificazione rilasciata dalla provincia, con cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP ai sensi del decreto legislativo n. 99/2004.

4. Per l'apprezzamento del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), fino all'adozione dei parametri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi gli strumenti utilizzati in vigore della legge regionale n. 6/1994.

Art. 20.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osserva quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 99/2004 e 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 luglio 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2007.

07R0637

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2.

Disposizioni relative alla verifica di compatibilità rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni, disciplina:

a) le modalità e i termini per la verifica di compatibilità, da parte della Regione rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge regionale n. 4/2003, di seguito denominato atto programmatico, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già esistenti, di seguito denominata autorizzazione alla realizzazione;

b) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione;

c) le modalità e i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per la cessione della relativa titolarità nonché per lo svolgimento delle relative funzioni di vigilanza e per la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Non rientra nella normativa contenuta nel presente regolamento lo svolgimento dell'attività professionale medica o sanitaria in ambito sanitario o socio sanitario presso studi non ricompresi all'interno delle tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettera e), della legge regionale n. 4/2003, cui si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende:

a) per ampliamento, le modificazioni dell'assetto distributivo funzionale o impiantistico della struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria preesistente;

b) per trasformazione, le modificazioni dell'assetto distributivo-funzionale ovvero, nel caso di variazione delle attività sanitarie o socio-sanitarie, dell'assetto impiantistico della struttura, in assenza di variazione della volumetria preesistente;

c) per trasferimento, lo spostamento della struttura in altra sede, senza alcun aumento delle attività sanitarie e socio sanitarie già autorizzate o aggiunta di nuove funzioni sanitarie e socio sanitarie.

Art. 3.

Rimodulazione di posti letto o variazione di attività

1. Le rimodulazioni di posti letto o le variazioni delle attività sanitarie o socio-sanitarie che non comportano interventi di carattere edilizio o, limitatamente alla variazione delle suddette attività, di carattere impiantistico non sono considerate trasformazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Le rimodulazioni o variazioni di cui al comma 1 sono soggette al nulla osta di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico nonché al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo le modalità ed i termini previsti dal capo III.

3. I soggetti che intendono avviare il procedimento di rimodulazione o variazione di cui al comma 1 inoltrano alla Regione, in triplice copia, una specifica richiesta al fine di ottenere il rilascio del nulla osta di compatibilità, allegando alla stessa una relazione che illustri le rimodulazioni o variazioni da apportare all'organizzazione interna della struttura o del servizio.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta ovvero, qualora previsto dall'atto programmatico, del parere dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) territorialmente competente, il direttore della competente direzione regionale dell'assessorato alla sanità, di seguito denominata direzione regionale competente, rilascia il nulla osta di compatibilità ovvero comunica il non accoglimento della richiesta medesima.

5. Le modificazioni di carattere logistico-distributivo, qualora non comportino variazioni dei posti letto e della tipologia assistenziale, non sono considerate rimodulazioni ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti interessati comunicano alla direzione regionale competente il riassetto effettuato.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

Art. 4.

Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1. I soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4/2003, inoltrano apposita richiesta di autorizzazione al comune dove è sita, o deve essere realizzata, la struttura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della stessa legge regionale ed in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali emanati a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2. Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico:

a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare:

1) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;

2) la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare;

b) un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003 nonché, relativamente alle strutture pubbliche o equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della stessa legge regionale;

c) una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura.

Art. 5.

Verifica di compatibilità

1. Con cadenza almeno trimestrale, la Regione procede anche avvalendosi, qualora previsto dall'atto programmatico, dell'azienda USL territorialmente competente, alla verifica di compatibilità di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2003, in relazione alle richieste di autorizzazione alla realizzazione inviate dai comuni interessati, tenendo conto delle strutture pubbliche e private già operanti sul territorio.

2. L'atto di verifica di compatibilità è adottato dal direttore della direzione regionale competente ed è trasmesso al comune, entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 6.

Procedure per la selezione dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1. Qualora siano presentate diverse richieste per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture che erogano le medesime prestazioni nello stesso ambito territoriale aziendale, la Regione effettua la verifica di compatibilità di cui all'art. 5, procedendo contestualmente alla comparazione dei progetti, sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione della struttura, tenuto conto delle particolari esigenze assistenziali dell'ambito territoriale di riferimento;

b) livello di mobilità passiva interaziendale;

c) completezza ed ampiezza di assistenza.

2. Qualora si verifichi una situazione di parità rispetto ai criteri di cui al comma 1, viene data preferenza ai progetti che sono stati presentati con data anteriore.

3. Nel caso previsto dal comma 1, negli atti di verifica di compatibilità delle singole richieste viene fatto riferimento agli esiti della procedura di selezione.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

1. Il Comune decide sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione, tenuto conto della verifica di compatibilità effettuata dalla Regione. Il provvedimento comunale di rilascio o di diniego dell'autorizzazione è comunicato alla Regione entro trenta giorni dall'adozione.

*Capo III*RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
TRASFERIMENTO DELLA RELATIVA TITOLARITÀ

Art. 8.

Richiesta di autorizzazione all'esercizio

1. I soggetti che intendono esercitare attività sanitarie e socio-sanitarie devono inoltrare alla direzione regionale competente apposita richiesta di autorizzazione all'esercizio, in triplice copia, indicando nella stessa:

a) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;

b) la tipologia della struttura o dell'attività, tra quelle indicate nell'art. 4 della legge regionale n. 4/2003;

c) le generalità del direttore/responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti;

d) le generalità dei responsabili delle attività e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

2. Alla richiesta deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:

a) planimetria generale in scala 1:100;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003;

c) apposita documentazione attestante l'effettivo possesso dell'immobile;

d) una relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare, a firma del direttore sanitario;

e) una relazione tecnica di conformità degli impianti;

f) copia dell'atto costitutivo se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;

g) l'elenco degli arredi, delle attrezzature e dei gas medicali;

h) i certificati catastali e il certificato di agibilità dei locali rilasciati dal comune competente per territorio ai sensi della normativa vigente in materia;

i) il piano di sicurezza;

l) la dotazione organica del personale in servizio;

m) il regolamento interno;

n) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente in materia;

o) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali della persona giuridica associazione, organizzazione o ente, comunque denominato, richiedente;

p) l'attestazione dell'effettivo adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali e sensibili previsti dalla normativa vigente in materia;

q) altri atti e documenti che la Regione si riserva di richiedere in relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie.

Art. 9.

Attività istruttoria

1. La Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti minimi, stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003, avvalendosi di una apposita commissione tecnica costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità.

2. La commissione tecnica di cui al comma 1 è presieduta dal direttore della direzione regionale competente, che svolge funzioni di coordinamento, ed è composta dal dirigente della struttura, interna alla suddetta direzione, preposta all'autorizzazione e all'accreditamento di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dai direttori di dipartimento di prevenzione delle aziende USL. Alle singole sedute della commissione non partecipa il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività oggetto della richiesta. La commissione, per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi di esperti in possesso di documentata esperienza in materie rilevanti ai fini del rilascio del parere tecnico di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, la commissione esprime, con apposita relazione, un parere tecnico preventivo in ordine alla richiesta di autorizzazione all'esercizio ed alla documentazione ivi allegata.

4. Qualora la commissione esprima un parere con prescrizioni, lo stesso è trasmesso al dipartimento di prevenzione di un'azienda USL diversa da quella nel cui ambito di competenza ricade la struttura o l'attività interessata, individuata nel decreto costitutivo della commissione stessa di cui al comma 1 e di seguito denominata azienda USL competente. Il suddetto dipartimento, avvalendosi anche di altre strutture aziendali, secondo le rispettive competenze, e con la presenza, su istanza del soggetto interessato, di un membro delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative designato dalle stesse, effettua i necessari sopralluoghi per la verifica della conformità della struttura o attività in esame alle prescrizioni stesse ed accerta, altresì, per le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 8, la rispondenza della struttura stessa al progetto di cui all'art. 5, comma 2, lettera b).

5. Il verbale, predisposto dal direttore del dipartimento di prevenzione, attestante avvenuto o meno adeguamento alle prescrizioni indicate nel parere tecnico preventivo della commissione è trasmesso dal direttore generale dell'azienda USL competente alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione del parere stesso.

Art. 10.

*Rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie*

1. Entro cinquanta giorni dalla ricezione del parere o del verbale ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 5, il direttore della direzione regionale competente adotta il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero di diniego della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato, entro dieci giorni dall'adozione, al soggetto richiedente presso la relativa sede legale o operativa, al Comune ove ha sede la struttura o l'attività nonché all'azienda USL competente per territorio.

Art. 11.

Piano di adeguamento

1. Qualora, a seguito della verifica, risulti la non completa rispondenza della struttura o dell'attività ai requisiti minimi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, la Regione invita il soggetto richiedente a presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica, un piano di adeguamento in cui è indicato il termine per l'ottemperanza.

2. La Regione accerta l'effettivo adeguamento, per il tramite dell'azienda USL competente con le modalità e i termini all'art. 9, commi 4 e 5, e decide, entro i successivi venti giorni, adottando un provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.

3. Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, il direttore della direzione regionale competente adotta, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di diniego.

Art. 12.

Provvedimento di diniego - Istanza di riesame

1. Nel caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi degli articoli 10 comma 1, e 11, commi 2 e 3, il soggetto richiedente può presentare alla Regione, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, le proprie controdeduzioni, mediante un'istanza di riesame.

2. L'istanza di riesame deve indicare espressamente e puntualmente le ragioni di ordine tecnico e giuridico dedotte a fondamento della stessa e deve essere accompagnata dai documenti comprovanti quanto ivi affermato.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il direttore della direzione regionale competente decide sull'istanza stessa con un provvedimento definitivo di rilascio o di diniego dell'autorizzazione.

Art. 13.

Cessione dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di cessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 4/2003, il soggetto che subentra, a qualsiasi titolo, nella gestione di una struttura già autorizzata inoltra alla direzione regionale competente specifica richiesta di voltura dell'autorizzazione medesima, in triplice copia, indicando:

a) le generalità del titolare, se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale, se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;

b) la tipologia della struttura o dell'attività, tra quelle indicate nell'art. 4 della legge regionale n. 4/2003;

c) le generalità del direttore/responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti;

d) le generalità dei responsabili delle attività e l'attestazione del possesso della specializzazione nella relativa disciplina o titolo equipollente, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

2. Alla richiesta deve essere allegata, in triplice copia, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione a firma del cedente di consenso al trasferimento della gestione della struttura in capo al richiedente;

b) una copia del titolo attestante il possesso qualificato della struttura da parte del soggetto richiedente;

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003;

d) la dotazione organica del personale in servizio;

e) il regolamento interno;

f) il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi della normativa vigente;

g) la certificazione ai fini delle leggi antimafia del titolare o dei rappresentanti legali del soggetto richiedente;

h) altri atti e documenti che la Regione si riserva di richiedere in relazione a specifiche tipologie di strutture sanitarie.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, la direzione regionale competente provvede alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio, previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da effettuarsi a cura dell'azienda USL territorialmente competente.

4. La cessione dell'autorizzazione all'esercizio è consentita relativamente all'intera struttura ovvero complesso di attività già oggetto del precedente provvedimento autorizzatorio. In ogni caso è vietata la gestione di una struttura o di suddivisioni della stessa da parte di soggetti distinti.

5. Tutte le posizioni giuridicamente qualificate conseguenti alla titolarità dell'autorizzazione all'esercizio decorrono in favore del soggetto subentrante a far data dal rilascio del provvedimento regionale di voltura dell'autorizzazione.

6. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno dal decesso, entro il quale gli eredi stessi possono, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ovvero provvedere alla voltura dell'autorizzazione in proprio favore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di trasformazione della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio da autorizzazione in favore di persona fisica ad autorizzazione in favore di persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato.

8. Il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, qualora sia propedeutico ad un atto di fusione, costituisce cessione ai sensi del presente articolo ed è soggetto alle disposizioni ivi contenute.

Art. 14.

Ipostesi non rientranti nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio

1. Non rientrano nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 13:

a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;

b) la sostituzione del rappresentante legale, del direttore/responsabile sanitario del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio.

2. Le trasformazioni e le sostituzioni di cui al comma 1 comportano la modificazione del provvedimento autorizzatorio. A tal fine il legale rappresentante del soggetto autorizzato inoltra tempestivamente alla Regione:

a) una apposita richiesta di modificazione del provvedimento autorizzatorio, provvedendo ad indicare all'interno della stessa gli elementi oggetto della modificazione;

b) una dichiarazione di mantenimento di ogni altro elemento, ivi compresi quelli attinenti alla struttura;

c) copia degli atti concernenti i mutamenti.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, il direttore della direzione regionale competente provvede alla modificazione dell'autorizzazione all'esercizio.

4. Non rientrano, altresì, nella cessione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 13 e sono soggetti a mera comunicazione alla direzione regionale competente:

a) le modificazioni della compagine sociale del soggetto autorizzato ovvero le alienazioni a qualsiasi titolo di parte delle quote o delle azioni dello stesso;

b) il trasferimento della totalità delle quote o delle azioni ad altro soggetto giuridico, qualora lo stesso non sia propedeutico ad un atto di fusione.

Capo IV

VERIFICHE PERIODICHE, VIGILANZA, SOSPENSIONE, REVOKA
E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 15.

Verifica periodica

1. Tutti i soggetti autorizzati all'esercizio di attività sanitaria e/o socio sanitaria inviano alla direzione regionale competente, con cadenza quinquennale a far data dal rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura o dell'attività circa la rispondenza delle stesse ai requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003.

2. L'azienda USL competente, su impulso della direzione regionale competente, accerta, in qualsiasi momento, la permanenza dei requisiti minimi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003.

Art. 16.

Vigilanza, sospensione e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, la Regione vigila sul rispetto della normativa vigente anche avvalendosi delle aziende USL territorialmente competenti, le quali comunicano tempestivamente alla Regione stessa le eventuali violazioni riscontrate a carico dei soggetti pubblici e privati autorizzati.

2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1, ivi compresi i sopralluoghi, è espletata sulla base di appositi ed uniformi protocolli regionali.

3. In caso di violazioni della normativa vigente, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione o dalla ricezione, comunque, della notizia della violazione, la direzione regionale competente diffida il soggetto interessato a provvedere alla rimozione della causa di violazione ed al conseguente adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo di novanta giorni.

4. Qualora sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la direzione regionale competente dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e ordina la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il relativo provvedimento.

5. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio è disposta, altresì, in via cautelare, nel caso di provvedimenti di rilevanza penale, civile o amministrativa adottati, nei confronti del legale rappresentante del soggetto autorizzato, per situazioni direttamente connesse all'attività sanitaria o socio-sanitaria svolta.

6. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono appositamente disposte con provvedimento del direttore della direzione regionale competente previa verifica della rimozione delle cause di sospensione e chiusura.

7. Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, il direttore della direzione regionale competente dispone con provvedimento motivato, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Art. 17.

Decadenza

1. L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di:

- a) estinzione del soggetto autorizzato;
- b) rinuncia del soggetto autorizzato;
- c) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti del legale rappresentante del soggetto autorizzato;
- d) trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio in mancanza dell'assenso regionale ovvero dell'inutile decorso del periodo di cui all'art. 13, comma 6;

e) mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare.

2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione regionale competente provvede ad emanare il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie o socio-sanitarie novanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

*Disposizioni transitorie
per le autorizzazioni alla realizzazione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, le istanze relative a autorizzazioni alla realizzazione sono sospese fino all'adozione dell'atto programmatico da parte della Regione e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 4/2003, le strutture pubbliche ed equiparate non sono tenute ad indicare ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, le misure previste per il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera b).

Art. 19.

Autorizzazione all'esercizio di soggetti già operanti

1. I soggetti già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono la propria attività fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, richiesto ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 4/2003 e comunque, qualora risulti necessario, fino alla scadenza dei termini per l'adeguamento previsti dal provvedimento di cui al comma 3 del suddetto articolo.

2. Qualora, a seguito della verifica, venga accertata, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la presenza di cause strutturali ostative tali da rendere oggettivamente impossibile procedere, entro i termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 4/2003, alla realizzazione di uno specifico piano di adeguamento ai requisiti minimi ex art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003, il direttore della direzione regionale competente adotta, entro cinquanta giorni dalla ricezione del verbale di cui all'art. 9, comma 4, il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, fatte salve le procedure partecipative al procedimento previste dalla normativa vigente.

Art. 20.

Definizione dei procedimenti in corso

1. I procedimenti autorizzatori nella materia disciplinata dal presente regolamento, ancora in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, sono definiti ai sensi della normativa previgente, fatto salvo, comunque, l'obbligo di adeguamento ai requisiti minimi, stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4/2003.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 26 gennaio 2007

MARRAZZO

07R0654

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2007, n. 3.

Modifica al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta) e successive modificazioni.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 9 del 30 marzo 2007)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 17 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 17, comma 1, lettera *b*), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, le parole: «in ventidue» sono sostituite dalle seguenti: «in ventiquattro».

Art. 2.

Modifiche all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'art. 20, comma 1, lettera *d*), del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Direzione regionale «Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro»;

b) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) Direzione regionale «Risorse umane e finanziarie e investimenti nel servizio sanitario regionale»;

c) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) Direzione regionale «Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa e diritto allo studio»;

d) dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) Direzione regionale «Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati».

Art. 3.

Modifica all'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'allegato A al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nelle competenze della struttura «Politiche in favore dei giovani», incardinata nel Segretariato generale, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Svolge le funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29».

Art. 4.

Modifiche all'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni

1. All'allegato B al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del dipartimento «Sociale»:

a) la direzione regionale «Tutela della salute e sistema sanitario regionale» con le relative competenze è sostituita dalla seguente:

«Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro — Cura l'attuazione della politica di tutela della salute e l'integrazione sociosanitaria.

Provvede alla pianificazione e all'organizzazione del sistema sanitario regionale, ivi compresa l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché alla vigilanza e al controllo sul sistema stesso. Provvede, altresì, alla programmazione degli interventi di edilizia sanitaria.

Provvede alla attuazione e alla regolamentazione dei livelli essenziali di assistenza.

Procede all'attuazione dell'assetto istituzionale e normativo del servizio sanitario regionale e cura i rapporti istituzionali con gli altri enti (I.R.C.C.S., Università etc).

Definisce i sistemi e le modalità di remunerazione dei soggetti accreditati.

Cura gli adempimenti connessi ai sistemi informativi relativi al S.S.R.

Provvede alla definizione di programmi di prevenzione e di educazione sanitaria, nonché di specifici programmi di vaccinazione.

Esercita la competenza in tema di tutela della salute sui posti di lavoro.

Cura le attività connesse alla politica del farmaco, ivi compresi il controllo ed il monitoraggio sulla spesa farmaceutica e le attività inerenti la farmacovigilanza.

Cura l'attività sanitaria correlata alle dipendenze ed alla salute mentale.

Cura le attività connesse alla sanità veterinaria e alla tutela degli animali.

Cura il coordinamento e il raccordo tra le proprie attività e quelle della direzione regionale «Risorse umane e finanziarie e politiche degli investimenti nel servizio sanitario regionale».

b) dopo la direzione regionale «Programmazione sanitaria. Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro» è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:

«Risorse umane e finanziarie e investimenti nel servizio sanitario regionale — Cura il governo tecnico ed economico-finanziario del sistema sanitario ivi compresi gli adempimenti connessi al debito informativo.

Adotta le direttive per la predisposizione del budget e dei piani strategici delle aziende sanitarie, policlinici universitari e IRCCS e provvede all'approvazione dei bilanci di esercizio e al consolidamento contabile.

Esercita le attività di controllo, di gestione e di monitoraggio della spesa sanitaria e adotta le direttive in materia di contabilità generale e analitica.

Fissa i criteri di finanziamento degli enti del servizio sanitario regionale e ne cura i rapporti economici anche con riferimento alla determinazione dei fabbisogni di forniture di beni e servizi.

Esercita la competenza in materia di gestione e formazione del personale dipendente del SSR ivi compreso il personale dei policlinici universitari e il personale convenzionato.

Cura l'elaborazione ed il monitoraggio dei programmi di ricerca.

Cura gli investimenti in materia di edilizia in coerenza con la programmazione sanitaria e gli investimenti in materia di attrezzature e strumentazioni sanitarie e informatiche.»;

c) la direzione regionale: «Istruzione, formazione e diritto allo studio» con le relative competenze è sostituita dalla seguente:

«Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa e diritto allo studio — Elabora gli atti di pianificazione e programmazione delle azioni di intervento in materia di istruzione e di diritto allo studio nonché gli atti di programmazione dell'offerta scolastica e formativa, ivi compresa l'educazione degli adulti. Svolge le attività connesse all'organizzazione territoriale della rete scolastica e formativa.

Propone iniziative per lo sviluppo delle attività di orientamento scolastico ed universitario, nel rispetto delle autonomie scolastiche e universitarie.

Promuove l'interazione e la collaborazione tra i soggetti istituzionali e con la Conferenza Stato-Regioni, per favorire l'efficacia dell'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione, dell'università, della ricerca e del mondo del lavoro.

Assicura assistenza agli enti e alle agenzie operanti nelle materie di competenza e provvede alle conseguenti attività di vigilanza e controllo.

Attua il monitoraggio delle attività e la valutazione dei risultati in relazione alla programmazione delle azioni di intervento per l'area di competenza.

Gestisce le risorse finanziarie nazionali e regionali di competenza.»;

d) dopo la direzione regionale «Istruzione, programmazione dell'offerta scolastica e formativa e diritto allo studio» è inserita la seguente direzione regionale con le relative competenze:

«Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati.

— Promuove lo sviluppo e la qualità della formazione professionale, per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta formazione; della formazione per l'apprendistato e della formazione continua.

Realizza e coordina le azioni di sistema di competenza.

Gestisce e aggiorna il Repertorio regionale delle qualifiche e dei profili professionali.

Elabora gli atti programmatici in ordine agli interventi nell'ambito degli obiettivi strategici stabiliti dall'Unione europea e cura le attività connesse al negoziato relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE Ob.2.

Rappresenta l'Autorità di gestione del Programma operativo regionale Ob.2 FSE e in tale ambito svolge le attività previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti.

Assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali. Promuove e definisce progetti europei di settore.

Cura il raccordo con i programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 21 marzo 2007

MARRAZZO

07R0655

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUG-047) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giu dizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della C.E.: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 1 2 1 5 *

€ 2,00